



**Ai Presidenti degli Ordini
Provinciali/Interprovinciali della Professione di Ostetrica**
Loro PEC – email

Oggetto: Circolare n. 24/2019 – Corte Costituzionale - sentenza n. 20/2019

Si comunica che per effetto della Sentenza in oggetto, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1 - bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni visibile al link <https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2019&numero=20>

Alla luce della Sentenza in oggetto e degli indirizzi ANAC (Linee Guida ANAC sull'applicazione dell'art. 14 D.Lgs. 33/2013), si ritiene che con riferimento alle amministrazioni destinatarie delle disposizioni del D.lgs. 33/2013 (art. 2-bis comma 1), e coincidenti con tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D.lgs. 165/2001, gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 comma 1, "si applicano anche agli ordini professionali, sia nazionali che territoriali, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità delle disposizioni in argomento con le organizzazioni di tali soggetti" (Linee Guida ANAC 2017).

I soggetti tenuti a pubblicare i dati indicati dall'art. 14, comma 1 - a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 97/2016 - sono i "titolari di incarichi politici, i titolari di incarichi di amministrazione o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati".

I membri del Comitato Centrale FNOPO e dei Consigli Direttivi degli Ordini, secondo le norme istitutive e regolative degli Enti, assommano le qualità predette poiché sono, al contempo, espressione di rappresentanza politica in quanto "cariche elettive", nonché cariche di amministrazione direzione e governo degli Enti al cui vertice sono posizionati.

Pertanto, salvo le precisazioni in ordine alla "gratuità" dell'incarico politico-direttivo, **gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 14, comma 1, D.Lgs. 33/2013, restano tutt'ora vigenti perché ritenuti legittimi dalla Corte Costituzionale**, in un C.d. obiter dictum della pronuncia.

Il legislatore ha previsto che tali obblighi non sussistano nei casi in cui detti incarichi o cariche siano attribuiti a titolo gratuito, ovvero senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Lo svolgimento a titolo gratuito, infatti, esonera l'amministrazione o ente dalla pubblicazione di tutti i dati di cui al comma I dell'art. 14. Per gratuità deve intendersi l'assenza della corresponsione di ogni forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Quest'ultimo, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico, non fa venir meno la gratuità dell'incarico. Diversamente, qualora assuma un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l'incarico deve considerarsi non gratuito (Cfr. Cons. St., Adunanza della Commissione speciale pubblico impiego del 4.5.2005).

Pertanto, si invitano gli Ordini territoriali, nel caso in cui non abbiano espressamente regolamentato o deliberato la gratuità delle cariche elettive, a pubblicare tutti i dati di cui all'art. 14 comma 1, D.Lgs. 33/2013, ivi compresi quelli della lettera f).

Nel caso in cui, invece, nell'esercizio della loro autonomia regolamentare e finanziaria, abbiano espressamente previsto in atto normativo (regolamento o delibera del CD o CC) pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, la gratuità della carica, salvi i rimborsi spese, si consiglia di pubblicare i soli dati previsti dall'art. 14, dalla lettera a) alla lettera e), con esclusione di quelli reddituali e patrimoniali di cui alla lettera f).



Prot. 2328 Class. 1101

Roma, 18 aprile 2019

In conclusione, e per maggiore chiarezza, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo **anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione**, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Per il resto, e per quanto direttamente concerne la posizione di Componenti dei Comitati Centrali e dei Consigli Direttivi, **la Corte Costituzionale ha confermato la legittimità dell'art. 14 del d.lgs. n. 33 del 2013, al comma 1, ovvero "titolari di incarichi politici di livello nazionale, regionale e locale", nonché del comma 1 bis, limitatamente "ai titolari di incarichi o di cariche di amministrazione, direzione e governo"**, che già imponevano alle amministrazioni interessate la pubblicazione di una serie di documenti e informazioni.

Pertanto, il sistema tutt'ora in vigore e legittimo costituzionalmente prevede che i **documenti e le informazioni da pubblicare**, in relazione a questi ultimi, siano:

- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e i relativi compensi a qualsiasi titolo percepiti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;

Si ribadisce che sarà possibile non pubblicare, ove prevista – nell'esercizio dell'autonomia regolamentare vigente per gli Ordini ex art. 4, comma 1, Legge 31.1.2018, n. 3, con delibera o regolamento la totale gratuità della carica, i seguenti documenti relativi alle dichiarazioni reddituali previsti dalla lettera f), di seguito riportata.

f) i documenti previsti dall'art. 2 della legge n. 441 del 1982, ossia, per quanto qui d'interesse, una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, le azioni di società, le quote di partecipazione a società e l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, nonché la copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF), con obblighi estesi al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi abbiano consentito e salva la necessità di dare evidenza al mancato consenso.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

La Presidente FNOPO
Dott.ssa Maria Vicario